

RAPPORTI COMMERCIALI

# Ma l'emergenza non è il liberi tutti sui contratti

L'eccezionalità non consente di ritenersi non vincolati  
Va ridotto il sacrificio altrui

**Carlo Felice Giampaolino**

L'emergenza coronavirus si ripercuote sui rapporti commerciali, determinando un'emergenza anche legale. A fronte di provvedimenti straordinari, l'impresa dispone di strumenti legali previsti nel Codice civile o anche in clausole contrattuali, ma questi generalmente non affrontano l'evento pandemia. Un esempio di intervento ad hoc sul piano dei contratti, ma che non fornisce alle imprese un rimedio specifico, è l'articolo 91 del Cura Italia il quale chiarisce che va sempre valutata la necessità di rispettare le misure di contenimento per escludere la responsabilità del debitore.

Va subito detto che la situazione eccezionale non consente di considerarsi per sempre non vincolati agli obblighi contrattuali assunti, per quanto gravosi. Essa piuttosto aggiunge agli obblighi assunti il dovere di cooperare affinché il sacrificio dell'interesse altrui sia il minore possibile. Se la prestazione non è possibile, la prestazione è inesigibile, almeno temporaneamente. Tuttavia, la sicurezza dei traffici passa per la cooperazione tra imprese e la lealtà reciproca, prevalendo su forme e articoli del Codice.

L'articolo 91 non esclude tout court la responsabilità, ma impone in ogni caso che della situazione straordinaria determinata dai decreti emergenziali si tenga conto. E una valutazione caso per caso sarà sempre necessaria per l'impresa che non intende incorrere in

responsabilità, quando la riduzione del flusso produttivo o addirittura la sua interruzione renda attuale il rischio di non rispettare l'obbligo contrattuale. Andranno innanzitutto individuate eventuali clausole del contratto che affrontino la situazione specifica. Il principio, anche laddove clausole ad hoc vi siano, rimane però quello fissato nell'articolo 1218 del Codice civile per cui le obbligazioni contrattuali devono essere rispettate pena la responsabilità dei danni derivanti al creditore, purché l'adempimento puntuale non sia reso impossibile da una causa estranea alla sfera di controllo del debitore. Il principio è di fondamentale importanza per la tenuta dei rapporti commerciali, e per questo è il debitore a dover provare che l'impossibilità è dovuta a fattori esterni specificamente rilevanti per l'obbligazione.

L'articolo 1256 prevede che il debitore sia liberato dall'obbligazione, quando questa sia divenuta impossibile, ma sempre per causa non imputabile. Particolarmente attuale la seconda parte dell'articolo, secondo cui il debitore non risponde del ritardo quando il ritardo è stato dovuto ad una impossibilità temporanea. L'articolo 91 si inserisce in questo quadro, e specifica che si tiene conto della necessità di adeguarsi alle misure governative anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Certamente è obbligo dell'impresa agire in buona fede, e quindi applicare con estremo rigore tale disposizione, che non può tradursi in un'esenzione generale dal principio *pacta sunt servanda*.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

